

RELAZIONE
376/2016/I/IDR

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 172, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE "NORME IN MATERIA
AMBIENTALE"**

Premessa

L'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale", in merito all'adempimento, da parte delle Regioni, degli enti di governo dell'ambito (EGATO) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dal legislatore. In base alla menzionata disposizione il Regolatore deve, dunque, predisporre la suddetta Relazione "entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno".

Nell'anno 2015, l'Autorità ha illustrato al Parlamento e al Governo la prima Relazione semestrale sullo stato di riordino dell'assetto locale del settore nell'ambito della presentazione della Relazione Annuale sui servizi e l'attività svolta, avvenuta il 24 giugno.

La seconda Relazione semestrale (Relazione 665/2015/I/IDR) è stata trasmessa alle Camere in data 29 dicembre 2015, descrivendo le evoluzioni delle situazioni in precedenza individuate come non ancora conformi al dettato normativo del richiamato decreto "Sblocca Italia".

Con la presente Relazione, l'Autorità intende fornire un quadro aggiornato (al 30 giugno 2016) volto a segnalare il superamento delle problematiche riscontrate lo scorso anno, nonché i casi in cui permangono criticità, verificando, in particolare: i) la congruità della delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), ii) la costituzione dei relativi enti di governo e l'effettiva operatività degli stessi, iii) l'adesione degli Enti Locali agli Enti di governo dell'ambito, iv) il perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito.

1. QUADRO GENERALE

L'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (decreto cd. "Sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che *"Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:*

- a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;*
- b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;*
- c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio".*

Nel corso del 2015, a tale disposizione è stata data attuazione attraverso:

- la *prima Relazione semestrale* sullo stato del riordino dell'assetto locale del settore, illustrata nell'ambito della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta (Vol. 1) presentata al Parlamento in data 24 giugno 2015, in cui sono stati dettagliati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dall'Autorità riguardo alla congruità della delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), alla tempestività della costituzione dei relativi enti di governo, al rispetto dell'obbligo di partecipazione da parte degli enti locali, all'ottemperanza alla prescrizione di affidare le infrastrutture in concessione d'uso gratuito, da parte dei medesimi, nonché all'individuazione degli enti di governo che non risultavano aver ancora perfezionato l'iter di affidamento del servizio idrico integrato;
- la *seconda Relazione semestrale* (Relazione 28 dicembre 2015, n. 665/2015/I/IDR), nell'ambito della quale si è preceduto a descrivere l'evoluzione delle situazioni in precedenza segnalate come critiche, in quanto non ancora conformi al dettato normativo del richiamato decreto "Sblocca Italia", al fine di verificare l'eventuale superamento delle problematiche riscontrate.

Con la presente Relazione si provvede, dunque, all'aggiornamento (al 30 giugno 2016) delle informazioni e dei dati illustrati nel 2015. In particolare, l'Autorità si sofferma sui casi in cui permangono criticità e inottemperanze al dettato normativo, che costituiscono, di fatto, ulteriori ostacoli alla razionalizzazione e, più in generale, allo sfruttamento delle economie di scala.

Nel prosieguo di codesta Relazione, si evidenzia, in particolare, il mancato adempimento da parte di tre Regioni alle disposizioni in tema di delimitazione degli Ambiti territoriali

ottimali (ATO), nonché la permanenza di incertezze in merito alla costituzione degli enti di governo dell'ambito che, benché istituiti, non risultano ancora in alcuni casi operativi. Tuttavia, i percorsi di adesione degli Enti Locali ai relativi Enti di governo dell'ambito risultano in via di perfezionamento. Rispetto a quanto segnalato nel 2015, si sono ridotti i casi di mancato affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, mentre diffuse appaiono le situazioni (la cui mappatura è attualmente in fase di completamento) in cui si riscontra la presenza di gestori cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto all'art. 172 del d.lgs. 152/06.

2. STATO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE PER LA DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'art. 147 del d.lgs. 152/06 prevede, al comma 1, che gli ambiti territoriali ottimali siano definiti dalle Regioni. Il comma 2 della medesima disposizione, come modificata dal citato decreto "Sblocca Italia", specifica poi che *"Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino (...); b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici"*. Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede che *"Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (...)"*.¹

A seguito del monitoraggio condotto sull'evoluzione della legislazione regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, l'Autorità ha evidenziato, alla fine del 2015, come in tre Regioni (Liguria, Veneto, Marche) si riscontrasse la ripartizione del territorio regionale in più ambiti, alcuni dei quali di dimensione inferiore al territorio delle

¹ Anche l'art. 3-bis, comma 1, del d.l. 138/11, recante la disciplina generale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prevede che *"A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni (...) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali (...) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo (...) gli enti di governo degli stessi (...)"*, specificando che *"La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale"*.

corrispondenti province o città metropolitane, segnalando altresì il superamento delle criticità in ordine alla delimitazione degli ATO in precedenza rinvenute nella Regione Lombardia (in cui con la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32, è stato costituito un unico ATO², in luogo degli originari due, coincidente con i confini amministrativi della Città metropolitana di Milano) e nella Regione Campania (in cui, con la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, si è previsto che, ai fini dell'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, l'ATO risulti coincidente con il territorio regionale e sia suddiviso in cinque *sub*-ambiti distrettuali).

Nel primo semestre 2016, non sono intervenute modifiche alle normative regionali in Liguria, Veneto e Marche tali da superare la necessità di ulteriori approfondimenti in ordine alla conformità al quadro normativo di riferimento (**Tav. 1**). Al riguardo appare opportuno evidenziare quanto segue:

- 1) con riferimento alla Regione Liguria, ad oggi è ancora pendente il giudizio della Corte costituzionale, dinnanzi alla quale il Governo ha impugnato la legge regionale 23 settembre 2015, n. 17, che ha proceduto all'individuazione di tre differenti ATO nell'ambito del territorio della Provincia di Savona, ove precedentemente ne esistevano due;
- 2) con riguardo alla Regione Veneto, la legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 ha confermato la suddivisione territoriale in 8 ambiti non coincidenti con la perimetrazione provinciale. La Regione in questione, nei prossimi mesi, sarà chiamata a compiere le proprie valutazioni in merito alle eventuali richieste dei Comuni veneti attualmente ricadenti nell'ATO Interregionale Lemene in ordine all'adesione al neo costituito ATO unico del Friuli Venezia Giulia³;
- 3) per quanto attiene alla Regione Marche, si conferma che - sulla base di quanto disposto dalla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30 - quattro dei cinque ATO in

² A far data dal 15 giugno 2016, in adempimento alle disposizioni di cui alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32, l'Ufficio ATO Città Metropolitana di Milano è subentrato all'Ufficio ATO Città di Milano.

³ La legge della Regione Friuli Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5 ha, infatti, modificato il previgente assetto territoriale prevedendo un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale, in cui ricomprendere (entro il 31 dicembre 2017) anche i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia in passato inclusi nell'ATO Interregionale Lemene. La norma in parola dispone, inoltre, che entro il 31 dicembre 2017 *“la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti (...) all'Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto”*.

cui il territorio è suddiviso non risultano avere una delimitazione coincidente con il territorio delle relative province.

TAV. 1 –Delimitazione degli ATO – situazioni di criticità

REGIONE LIGURIA ⁴	
Ambito territoriale ottimale	Note su delimitazione ATO
Ato Centro - Ovest 1	Comprende 16 Comuni presenti nella Provincia di Savona.
Ato Centro - Ovest 2	Comprende 20 Comuni presenti nella Provincia di Savona.
Ato centro - Ovest 3	Comprende 27 Comuni presenti nella Provincia di Savona.
REGIONE VENETO	
Ambito territoriale ottimale	Note su delimitazione ATO
Ato Bacchiglione	Comprende 140 Comuni appartenenti alle Province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79).
Ato Alto Veneto	Comprende 65 Comuni della Provincia di Belluno (su un totale di 67).
Ato Veneto Orientale	Comprende 92 Comuni (86 della Provincia di Treviso, 3 della Provincia di Venezia, 2 della Provincia di Belluno, 1 della Provincia di Vicenza).
Ato Laguna di Venezia	Comprende 36 Comuni (tra cui Venezia) estesi su due Province venete: Venezia (29) e Treviso (7).
Ato Brenta	Comprende 73 Comuni appartenenti alle Province di Padova (44), Treviso (1) e Vicenza (28).
Ato Valle del Chiampo	Comprende 13 comuni appartenenti alla Provincia di Vicenza (su un totale di 121).
Ato Veronese	Comprende 97 comuni della Provincia di Verona (su un totale di 98).
Ato Polesine	Comprende i 50 Comuni appartenenti alla Provincia di Rovigo e i Comuni di Castagnaro (VR) e Cavarzere (VE).

⁴ Gli ATO di Imperia, Genova e La Spezia comprendono i Comuni delle relative Province.

REGIONE MARCHE ⁵	
Ambito territoriale ottimale	Note su delimitazione ATO
Ato Marche Centro – Ancona	Comprende 41 Comuni della Provincia di Ancona e 2 della Provincia di Macerata.
Ato Marche Centro – Macerata	Comprende 48 Comuni, di cui 42 della provincia di Macerata e 6 della Provincia di Ancona.
Ato Marche Centro Sud Fermano e Maceratese	Comprende 14 Comuni della provincia di Fermo e 13 della Provincia di Macerata.
Ato Marche Sud - Ascoli Piceno	Comprende 59 Comuni, di cui 33 presenti nella Provincia di Ascoli Piceno e 26 nella provincia di Fermo.

Fonte: Elaborazione AEEGSI.

Come precisato nelle precedenti Relazioni, l’Autorità ritiene opportuno ricordare che in alcuni casi, ai fini della delimitazione degli ATO, le Regioni hanno in passato mostrato di prediligere criteri di natura idrografica, piuttosto che di natura amministrativa; si sono, pertanto, creati ATO che tendono a non coincidere con alcuno dei confini provinciali preesistenti. La nuova disciplina introdotta, che - come in precedenza evidenziato - pone delle soglie dimensionali minime in corrispondenza dei confini provinciali, potrebbe pertanto essere utilmente interpretata in accordo con i parametri di carattere idrografico tuttora vigenti, in modo da indurre un ampliamento ulteriore degli ATO originariamente delimitati.

3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL’AMBITO

L’art. 147, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato dal decreto “Sblocca Italia”, prevede che *“I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni (...). Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”, ossia, “il Presidente del Consiglio dei ministri, (...), assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, (...), adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario”*.

Nella seconda Relazione semestrale del 2015 si era evidenziato come in alcune Regioni si riscontrassero elementi critici, tali da suggerire ulteriori approfondimenti in ordine alla

⁵ L’ATO Marche Nord - Pesaro e Urbino comprende i Comuni della relativa Provincia.

costituzione degli Enti di governo dell'ambito e all'effettiva operatività degli stessi. Alla data di redazione della presente Relazione (30 giugno 2016) si riscontrano le problematiche rappresentate nella **Tav. 2**.

TAV. 2 – Costituzione e operatività degli enti di governo dell'Ambito – situazioni di potenziale criticità

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
UMBRIA	L.R. n 11/2013	<p>Con la L.R. n 11/2013, la Regione ha individuato l'intero territorio regionale come ambito territoriale ottimale e, conseguentemente, ha soppresso i quattro ATI esistenti attribuendo le funzioni in materia di risorse idriche e rifiuti ad un unico soggetto, Autorità Umbra per i Rifiuti e le Risorse idriche (AURI).</p> <p>La medesima legge regionale dispone che <i>“Il conferimento all'AURI delle funzioni già esercitate dagli A.T.I avviene dalla data di insediamento di tutti gli organi dell'AURI”</i>.</p> <p>Nelle more del completamento della costituzione dell'AURI, le funzioni sono ad oggi esercitate dagli Ambiti Territoriali Integrati, ATI, istituiti con legge regionale 9 luglio 2007, n. 23.</p>	1
LAZIO	<p>L.R. n. 5/2014; Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2014, n. 40; Delibera di Giunta 30 dicembre 2014 n. 947</p>	<p>Non è ancora operativo l'assetto previsto dalla L.R. n. 5/2014 che rinvia ad un successivo provvedimento l'individuazione degli <i>“ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, [la] disciplina [del]le forme e [de]i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato”</i>.</p> <p>Nelle more dell'approvazione della legge regionale di revisione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, da adottarsi nel rispetto delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 40/14, con provvedimento del 30 dicembre 2014, n. 947, la Giunta regionale ha dato mandato <i>“alla competente struttura regionale di porre in essere tutti gli atti necessari a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal Titolo II, Parte III del D.lgs. n. 152/2006, verificando costantemente l'esatto adempimento degli enti locali agli obblighi di legge, anche al fine dell'eventuale attivazione dei poteri sostitutivi”</i>. Attualmente, in ciascun ATO, l'Ente di governo dell'ambito è rappresentato dalla Conferenza dei Sindaci e dei presidenti delle Province.</p>	5

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
CAMPANIA	L.R. n. 15/2015	<p>Con la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, è stato istituito, quale ente di governo dell'ambito ottimale regionale, l'Ente idrico campano - EIC. La legge prevede che la Giunta regionale, entro quindici giorni, approvi con delibera lo Statuto dell'EIC. Ad oggi, tale Ente non risulta ancora operativo.</p> <p>Si segnala che la richiamata legge regionale prevede anche che <i>"I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006 (...) cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali"</i>.</p>	1
ABRUZZO	L.R. n. 9/2011	<p>La L.R. n. 9/2011 ha delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale - denominato ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale e ha costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato).</p> <p>Ad oggi gli Enti d'ambito abruzzesi risultano ancora in fase di riordino e unificazione nell'Ente Unico Regionale.</p> <p>Si rammenta che sulla base delle previsioni di cui alla richiamata legge regionale, nelle more della piena operatività dell'ERSI con l'insediamento dei relativi organi, è stato nominato un Commissario Unico Straordinario che attualmente opera <i>"per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso"</i>.</p>	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
MOLISE	Deliberazione della Giunta Regionale n. 285 del 2015	<p>Con la delibera della Giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015 è stato istituito l'Ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato, denominato EGAM.</p> <p>Con il medesimo decreto è stato approvato il disciplinare di organizzazione dell'EGAM e si è dato mandato al Presidente della Regione di nominare, con proprio decreto, un Commissario straordinario, che operi nelle more della costituzione del Comitato d'ambito e fino alla nomina del Direttore dell'EGAM.</p> <p>Con decreto 20 luglio 2015, n. 68, il Presidente della Giunta regionale ha nominato un Commissario straordinario nelle more della costituzione del Comitato d'Ambito e fino alla nomina del Direttore dell'EGAM, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività.</p>	1
BASILICATA	L.R. n. 1/2016	<p>La L.R. n. 1/2016 istituisce <i>"un unico ente denominato Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata (...) E.G.R.I.B."</i>, prevedendo, tra l'altro, che il medesimo Ente subentri e svolga <i>"le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii. nonché quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152"</i>.</p> <p>Nelle more dell'insediamento degli organi previsti dalla citata L.R. n. 1/2016 e per le fasi di avvio dell'EGRIB, è stato nominato - con D.G.R. n. 117/2016 - un Commissario straordinario.</p>	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
CALABRIA	L.R. n. 34/2010	<p>Con D.G.R. n. 183 del 12 giugno 2015 è stata individuato l'ente di governo dell'ATO regionale per l'organizzazione del servizio idrico integrato nell'Autorità Idrica della Calabria (A.I.C.). Si tratta di un ente pubblico non economico rappresentativo della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di tutti i Comuni calabresi, che dovrà essere istituito con l'entrata in vigore della legge regionale di cui al disegno di legge approvato con D.G.R. n. 126 del 15 aprile 2016 e proposto al Consiglio Regionale (detto disegno di legge sostituisce quello allegato alla D.G.R. 183/2015).</p> <p>Nelle more dell'entrata in vigore di tale legge, la citata D.G.R. 183/2015 stabilisce che le funzioni di ente di governo dell'ambito <i>"continuano ad essere attribuite alla Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 47, e sono esercitate dal Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di lavori pubblici ed infrastrutture"</i>.</p>	1
SICILIA	L.R. n. 19/2015	<p>La Legge Regionale 9 gennaio 2013, n. 2, ha posto in liquidazione le vigenti Autorità d'ambito territoriale ottimale, prevedendo che la Regione proceda, con successiva legge regionale, a trasferire le funzioni delle Autorità d'Ambito ai Comuni.</p> <p>La Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 19, ha costituito in ciascun ATO un'Assemblea Territoriale Idrica, per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle Autorità d'ambito dall'art. 148 del decreto legislativo n. 152/2006. Ciascuna Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nel rispettivo ATO ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.</p> <p>Ad oggi, per la maggior parte degli ATO, risulta che tale assemblea non sia operativa; invece il percorso per il perfezionamento degli organi statutari e per la definizione della struttura operativa dell'Assemblea Territoriale Idrica risulta concluso nell'ATO di Palermo e pare in via di completamento nell'ATO di Ragusa.</p>	9

Fonte: Elaborazione AEEGSI.

4. PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI AGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'art. 147, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 152/06 sancisce che *“Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4”*.

Le informazioni ad oggi acquisite dall'Autorità confermano che i percorsi di adesione degli Enti Locali ai relativi Enti di governo dell'ambito risultano in via di perfezionamento, pur in considerazione delle procedure di adesione ancora in atto in alcune delle realtà caratterizzate dal riordino organizzativo degli Enti di governo dell'ambito.

Peraltro, alla luce degli approfondimenti compiuti, nella Regione Marche si riscontrerebbe ancora la presenza di Enti Locali che non hanno aderito al relativo Ente di governo dell'ambito.

L'Autorità continuerà a monitorare le peculiari situazioni sopra richiamate e, laddove queste dovessero evidenziare ulteriori elementi di criticità, ne informerà i soggetti preposti, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

5. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il decreto “Sblocca Italia”, intervenendo sull'art. 172 del d.lgs. 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti, per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, imponendo anche, per gli Enti d'ambito che non avessero già provveduto, l'obbligo di adottare il Piano d'Ambito, di scegliere la forma di gestione e di disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015.

In tale contesto il medesimo decreto legge ha, tra l'altro, chiarito e precisato che *“Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale*

ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra (...) agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale"⁶, confermando ed esplicitando così l'avvenuta cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario del servizio idrico integrato per l'ambito⁷, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad espletare il servizio fino alla scadenza naturale del proprio contratto.

A tale proposito, nel giugno dello scorso anno erano stati individuati 15 ATO⁸ per i quali l'ente di governo dell'ambito non aveva ancora provveduto all'affidamento del servizio, tuttavia, nella seconda metà del 2015 e all'inizio del 2016, alcuni dei percorsi intrapresi per l'affidamento del servizio in tali ambiti sono stati portati a compimento. In particolare si segnala che:

- con riferimento alla Regione Lombardia:
 - l'affidamento del servizio nell'ATO di Como al gestore d'ambito *Como Acqua S.r.l.* (società costituita il 28 aprile 2014), è stato disposto con delibera del Consiglio Provinciale del 29 settembre 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta in data 30 novembre 2015, mentre risale al 16 gennaio 2015 la definitiva approvazione del Piano d'Ambito;
 - l'affidamento del servizio nell'ATO di Varese al gestore d'ambito *Alfa S.r.l.* (società costituita il 16 giugno 2015), è stato deliberato in data 29 giugno 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta in data 3 dicembre 2015, mentre risale al 18 aprile 2014 la definitiva approvazione del Piano d'Ambito;
 - ai fini della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Brescia, con delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 12 febbraio 2016 è stata costituita la società *Acque Bresciane S.r.l.* e il medesimo provvedimento ha previsto che "*i necessari conferimenti da parte delle società pubbliche, attuali gestori del servizio, [avvengano] entro e non oltre il 30 giugno 2016*". Alla data di redazione della presente Relazione, il Piano d'Ambito non risulta ancora approvato in via definitiva;
- con riferimento alla Regione Lazio:
 - ai fini della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Rieti, in data 15 settembre 2015 è stato sottoscritto l'atto costitutivo della società *Acqua Pubblica*

⁶ Articolo 172, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06.

⁷ Cessazione *ex lege*, comunque, già verificatasi al 31 dicembre 2010, in forza dell'articolo 23 bis, comma 8, lettera e), del decreto legge n. 112/08.

⁸ ATO Unico regionale della Valle d'Aosta; ATO Provincia di Varese; ATO Provincia di Brescia; ATO Como; ATO Centro-Ovest 1 (Savonese); ATO Centro-Ovest 2 (Savonese); ATO 3 Lazio Centrale Rieti; ATO 1 Calore Irpino; ATO 2 Napoli Volturno; ATO Unico Regionale Molise; ATO Unico Regionale Calabria; ATO 1 Palermo; ATO 3 Messina; ATO 4 Ragusa; ATO 7 Trapani.

Sabina S.p.A.; con la successiva decisione n. 9 dell'11 dicembre 2015, la Conferenza dei Sindaci ha quindi deliberato di affidare il servizio idrico integrato alla citata società *in house* per 30 anni, con decorrenza 1 gennaio 2016 (è previsto un periodo di gestione c.d. "virtuale" della durata di 24 mesi). Alla medesima data dell'11 dicembre 2015 è stata, altresì, approvata l'integrazione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito dell'ATO 3 Rieti approvato con decisione dei sindaci n. 4/2010;

- con riferimento alla Regione Liguria:
 - ai fini della gestione del servizio idrico integrato nei tre ATO Savonesi, con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 92, n. 93 e n. 94 del 29 dicembre 2015, è stato approvato l'affidamento del servizio per 30 anni, secondo la forma di gestione c.d. *in house providing*, rispettivamente, alle società: *Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A.* (per l'ATO Centro – Ovest 1), *Cira S.r.l.* (per l'ATO Centro – Ovest 2), *Ponente acque S.p.A.* (per l'ATO Centro – Ovest 3). Nella medesima data, il Consiglio Provinciale ha provveduto ad approvare gli aggiornamenti dei relativi Piani d'Ambito (con deliberazioni nn. 86, 87 e 88), nonché le convenzioni di gestione (con deliberazioni nn. 89, 90 e 91).

I casi di mancato affidamento ai sensi delle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/06 appaiono dunque, ad oggi, quelli riportati nella Tav. 3.

TAV. 3 – Casi di mancato affidamento del SII al gestore d'ambito in conformità alle disposizioni del d.lgs. 152/06

Regione	ATO
Valle d'Aosta	ATO Unico Regionale
Lombardia	ATO Provincia di Brescia ⁹
Campania	ATO Unico Regionale
Molise	ATO Unico Regionale
Calabria	ATO Unico Regionale
Sicilia	ATO 1 Palermo
	ATO 3 Messina
	ATO 4 Ragusa
	ATO 7 Trapani

Fonte: Elaborazione AEEGSI.

⁹ Si vedano le osservazioni formulate al par. 5 circa lo stato di avanzamento della procedura di affidamento.

Si segnala, infine, che, anche in relazione ai casi di affidamento conforme al d.lgs. 152/06, le ultime informazioni raccolte dall'Autorità hanno confermato la diffusa permanenza di porzioni di territorio che, per uno o più servizi, non sono ancora servite dal gestore affidatario, in ragione della presenza di gestori salvaguardati o di resilienti gestioni in economia che non hanno ancora consegnato gli impianti.

Al riguardo, si rammenta che il comma 10.1 della deliberazione 664/2015/R/IDR¹⁰ prevede che gli Enti di governo dell'ambito trasmettano all'Autorità - ai fini della relativa esclusione dall'aggiornamento tariffario - una ricognizione dei gestori cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto all'art. 172 del d.lgs. 152/06. Le ricognizioni ad oggi trasmesse all'Autorità hanno evidenziato la presenza di numerose gestioni ricadenti nella casistica da ultimo richiamata, con riferimento alle quali la medesima Autorità ha ritenuto opportuno avviare, con la recente deliberazione 307/2016/R/IDR¹¹, un procedimento volto ad effettuare ulteriori approfondimenti istruttori al riguardo. Le risultanze delle richiamate verifiche verranno presentate nella Relazione che sarà predisposta ai sensi dell'art. 172, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, entro il prossimo 31 dicembre 2016.

¹⁰ Cfr. deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2".

¹¹ Cfr. deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 307/2016/R/IDR recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 664/2015/R/idr, nonché per l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario".